

COMUNE DI SALICE SALENTINO

* * * * *

Provincia di Lecce

N. 22 del 23/12/2010 del Registro dei Revisori	OGGETTO: Contrattazione decentrata – Trasmissione ipotesi di accordo riparto risorse decentrate anno 2010.
--	--

Il Sottoscritto Revisore Unico dei Conti del Comune intestato, nominato nel triennio 2009/2012 con deliberazione consiliare n.37 del 21/07/2009;

PREMESSO

- che l'art.5, comma 3 del C.C.N.L. 01/04/1999 per i dipendenti delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22/01/2004 prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori ...A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";
che, inoltre l'art. 40, comma 3 del d. lgs. 30/03/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";
che l'art. 48, comma 6 dello stesso decreto prosegue sancendo che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori ..."
- che il parere del revisore attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria) e non certo la sua legittimità o regolarità rispetto alle norme del contratto collettivo;
- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

RITENUTO

che per poter esprimere tale certificazione sia necessario:

- che in calce al contratto integrativo o comunque nel documento in cui lo stesso viene sottoposto all'esame dell'organo di revisione, sia quantificata con esattezza la spesa complessiva che viene a determinarsi a carico degli esercizi a cui il contratto stesso si riferisce;
- che vengano esplicitamente indicate le risorse appositamente previste in bilancio a copertura di tale spesa;

VISTO

- che la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato in data 15/12/2010 una preintesa per l'applicazione dei seguenti istituti contrattuali: Indennità di rischio, Indennità di turno – Lavoro ordinario festivo, Indennità di reperibilità, Indennità di disagio, Indennità per utilizzo apparecchiature elettroniche, Indennità di maneggio valori, Indennità specifiche responsabilità, Progressione Economica Orizzontale;
- che detta preintesa è stata trasmessa al Revisore in data 23/12/2010;
che, nella nota di trasmissione sono allegate le tabelle dimostrative dell'entità della spesa e della relativa copertura finanziaria, e la relazione tecnico finanziaria e illustrativa;
che il Revisore ha provveduto a verificare l'esistenza in bilancio delle risorse erogate e da erogare a seguito dell'accordo in oggetto,
- il CCNL del comparto Regioni EELL d. lgs. 165/2001

ATTESTA

la compatibilità dei costi dell'ipotesi di Accordo Decentrato in oggetto in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo, e la coerenza con i vincoli del CCNL e delle disposizioni di legge.

IL REVISORE

